

PENSIONI PENSIONI



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione
Direzione Generale di Organizzazione
e Metodo e del Personale

Prot. N. P. 37319

Cagliari, 05 DIC 2002

Risposta al foglio N. del Allegati N.

Oggetto: Trattamenti di fine rapporto e altre trattenute previdenziali. Circolare INPDAP n. 31 del 1° agosto 2002.

- omissis -

Con circolare N. 30 del 1° agosto 2002 della Direzione Centrale delle prestazioni di fine servizio dell'INPDAP, sono state chiarite definitivamente alcune problematiche derivanti dall'applicazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 in materia di trattamento di fine rapporto (TFR) e di altre trattenute previdenziali.

In particolare è precisato che destinatari del T.F.R. (intendendo con tale terminologia il trattamento di fine rapporto regolato in base all'art. 2120 del codice civile) sono i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 nonché tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.

I periodi di lavoro prestati, pertanto, a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 o sorti successivamente a tale data, che non abbiano nel frattempo dato luogo ad eventuali liquidazioni da parte dell'Amministrazione, sono oggetto di T.F.R..

Per quanto sopra, si è disposto affinché il servizio della Ragioneria generale provvedesse, fin dal mese di ottobre 2002, alla regolarizzazione contributiva con versamento del contributo, che la legge pone a totale carico dell'Ente datore di lavoro nella misura del 6,10% della retribuzione già utile ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e della I.I.S. (entrambe calcolate nella misura dell'80%) per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere, nonché alla sistemazione contributiva per il periodo compreso tra l'inizio del rapporto ed il mese precedente la regolarizzazione stessa.

Per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFR e quelli in regime di TFS, il D.P.C.M. 20.12.1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di TFR sia diminuito di un importo pari alla trattenuta operata nei confronti del personale in regime di TFS (indennità fine servizio).

Lo stipendio così diminuito dovrà poi figuratamente essere incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.

Conseguentemente, in sede di regolarizzazione delle contribuzioni pregresse, l'Amministrazione diviene, nei confronti del personale medesimo, creditrice del maggior stipendio netto corrisposto, per cui dovrà esserne avviata la procedura di recupero.

Ciò posto, al fine di non rendere eccessivamente gravoso il recupero dei predetti maggiori importi stipendiali, la Ragioneria opererà una rateizzazione del debito la cui rata non potrà eccedere l'importo della diminuzione stipendiale stabilita a regime per lo stesso titolo.

Relativamente alle altre trattenute, la su richiamata circolare precisa che anche per il rapporto di lavoro determinato sussiste l'obbligo del versamento del contributo da destinare al fondo credito esclusivamente ai fini delle eventuali prestazioni creditizie e sociali dalla data di iscrizione all'INPDAP, nonché del contributo ENPDEP - ai fini della prestazione di cui all'art. 3 L. 28.07.1939 n. 1436 - mediante la trattenuta da calcolare e trattenere al lavoratore sulla stessa retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

La presente dovrà essere affissa all'albo di ciascun ufficio e portata a conoscenza di tutto il personale, compreso quello assegnato agli uffici periferici ovvero in posizione di comando o di distacco e agli uffici di Gabinetto a cura, rispettivamente, dei Direttori Generali e dei Capi di Gabinetto.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giuseppe Manca -
F.to Manca